

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE  
CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR  
Servizio Transizione energetica e Sviluppo sostenibile

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 152/2006 e art. 9, comma 1 l.r. 12/2010 per la variante parziale al vigente PRG PS e PRG PO ai sensi dell'art.32 comma 4 della L.R.1/2015, Comune di Parrano.

Relazione istruttoria

**Premessa**

Il Comune di Parrano, con nota prot. n. 0167849 e n. 0167850 del 08.09.2025, ha presentato richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art.12 del D.lgs. 152/2006, volta a verificare impatti significativi sull'ambiente dalla variante parziale al vigente PRG Parte Strutturale e Parte Operativa ai sensi dell'art.32 comma 4 della L.R.1/2015.

**Descrizione**

La variante Parziale al PRG si configura come un intervento strategico volto a mitigare il principale elemento di stressor, rappresentato dal degrado urbano e dal disagio abitativo, che causa il conseguente spopolamento del Comune.

La variante interessa sia il PRG parte Strutturale, sia il PRG parte Operativa, e riguarda modifiche delle attuali destinazioni di zona e/o ampliamenti di destinazione esistenti e modifica delle NTA.

Con riferimento al PRG Parte Strutturale le modifiche da apportare sono le seguenti:

1. nell'insediamento urbano di Parrano per una parte di una zona attualmente classificata UC.2 *Nuova edificazione, area residenziale di nuova edificazione*, si propone la classificazione UC.3 *Nuova edificazione, area residenziale di nuova edificazione per Edilizia Residenziale Sociale*, l'area interessata ha una superficie di 9.153 mq;
2. in prossimità dell'insediamento urbano di Cantone si propone di eliminare la zona a destinazione TB2 Aree turistico-produttive di completamento. L'area torna agricola con la specifica classificazione RP.1 *Aree rurali con prevalente funzione ambientale e paesaggistica*;
3. l'area cimiteriale di Parrano è classificata UV.4 *Sistema delle aree a servizio degli insediamenti urbani*, si propone l'ampliamento di mq 4.781 con la modifica dell'attuale zona RP.2 *Aree rurali con prevalente funzione ambientale paesaggistica*;
4. integrazione dell'attuale rete sentieristica individuata dal PRG vigente con l'aggiunta di alcuni tracciati per rendere più fruibile il sentiero " Il Cammino delle terre Custodi";
5. aggiornamento della perimetrazione delle zone boscate;
6. modifica delle NTA (PS – PO) finalizzate a:
  - estendere le destinazioni d'uso compatibili con le aree per Servizi (a supporto della rete sentieristica);
  - semplificare l'attuazione di interventi minori;
  - una maggiore tutela ambientale.

In sintesi, il progetto di variante al Piano Regolatore di Parrano si fonda su un approccio integrato, che punta a creare un equilibrio tra innovazione edilizia, sviluppo economico locale, turismo sostenibile e protezione ambientale. La sfida consiste nel promuovere un modello di crescita che rispetti i principi di sostenibilità e di coesione sociale, favorendo il benessere dei cittadini e la valorizzazione delle risorse naturali.

**Con nota** prot.n.0182952 del 01/10/20025, il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Rischio sismico, Geologico, Dissesti e Attività estrattive.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Terni.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n.2
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

**Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana.**  
Prot.n.0177716 del 23.09.2025.

*“Con riferimento alla procedura in oggetto, acquisita con PEC al protocollo regionale n. 172260 del 15.09.2025, si comunica che, dall'esame della documentazione sul link reso disponibile, ai fini del parere di competenza, risulta necessario approfondire la proposta di variante al PRG vigente del Comune di Parrano.*

*Per quanto esaminato la variante interessa sia il PRG parte Strutturale, sia il PRG parte Operativa, e nello specifico riguarda:*

- *modifiche delle attuali destinazioni di zona e/o ampliamenti di pianificazioni esistenti;*
- *riperimetrazione delle zone boscate;*
- *integrazione dell'attuale rete sentieristica individuata dal PRG vigente;*
- *modifica delle NTA (PS – PO) finalizzate a:*
  - *estendere le destinazioni d'uso compatibili con le aree per Servizi (a supporto della rete sentieristica);*
  - *semplificare l'attuazione di interventi minori;*
  - *ad una maggiore tutela ambientale.*

*Rispetto alle modifiche di zonizzazione, nella Relazione generale non sono indicate in modo chiaro le attuali classificazioni inerenti le proposte avanzate; inoltre non è indicata a quale parte del PRG sono riferite (PRG parte Strutturale – PRG parte Operativa).*

*Per quanto sopra evidenziato si chiede di specificare con maggiore chiarezza le attuali destinazioni e quelle proposte con indicazione del significato numerale accanto alla sigla che individua la classificazione della zona (UC.2 – UC.3 – TB.2 – UV.4 ecc.), nonché il riferimento del PRG PS e PO.*

*Per quanto riguarda la ripartizione delle aree boscate si fa presente che, ai fini della variante urbanistica, dovrà essere acquisita la certificazione dell'Agenzia Forestale Regionale Umbria ai sensi della DGR 10989/2005 come modificata ed integrata dalla DGR 1106/2021.*

*In merito all'integrazione della rete sentieristica, negli stralci grafici riportati nella Relazione generale, si chiede di individuare i nuovi tratti con un colore diverso da quello utilizzato per la rete esistente, al fine di migliorare l'individuazione delle modifiche nella tavola grafica generale (TPS 02).”*

**AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbria.** Prot. n.0181330 del 29.09.2025. "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018 questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";
- con Decreto A.U. n°. 7 del 17/01/2025, è stato nominato il sottoscritto quale Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali.
- Con Decreto A.U. n. 36 del 06/02/2025 è stato nominato il sottoscritto quale Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle Conferenze dei Servizi convocate dalla Regione Umbria.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.;

È stata analizzata la documentazione presente nel link contenuto nella nota della Regione Umbria di indizione della Conferenza di Servizi in oggetto;

Il processo di VAS riguarda parziale al vigente PRG PS e PRG PO ai sensi dell'art.32 comma 4 della L.R.1/2015 nel Comune di Parrano;

Considerato che:

- La legge Regionale n. 28/2001 s.m.i art. 5 ed il suo regolamento di attuazione n. 07/2002 s.m.i art. 3, definiscono il bosco;
- La procedura prevista dalla DGR 1106/2021 di modifica ed integrazione della DGR 1098/2005: "Definizione delle modalità per le varianti agli strumenti urbanistici generali concernenti la individuazione delle aree boscate" prevede la possibilità di parte di Comuni e Province di avvalersi di AFoR ai fini dell'espletamento di eventuali accertamenti tecnici";
- La stessa DGR 1106/2021 al comma 1) lettera c) recita: "Ogni proposta di variante alla delimitazione delle aree boscate già in vigore deve essere corredata da idonea documentazione catastale, fotografica, cartografica tematica e da relazione tecnica che attesti l'esatta consistenza del bosco, redatta da tecnici abilitati";

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze, sugli aspetti necessari alla emanazione del parere per quanto in esame, che sono normate ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., non è questo l'ambito previsto dalla DGR, ma ciò va fatto a monte e per singoli accertamenti, in questo ambito si può rilasciare un parere di massima sulla assoggettabilità a VAS per il quale necessita di acquisire i shape file delle aree boscate distinguendo chiaramente le preesistenti dalle nuove in avanzamento del bosco e le eventuali sottratte per errori.

L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, Chiede, per poter esprimere un giudizio, per quanto di competenza ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i e suo regolamento attuativo n. 07/2002 s.m.i, di integrare il progetto con quanto sopra richiesto."

**Servizio Rischio sismico, Geologico, Dissesti e Attività estrattive.** Prot.n. 0183530 del 01.10.2025. "Viste le cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate:

- Banche dati geologiche regionali;
- Banca dati della pericolosità sismica locale;
- Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);
- Banca dati AUBAC;
- Cartografie PUT.

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Parrano.

Considerato che il progetto di modifica del piano regolatore riguarda essenzialmente la riperimetrazione di 3 aree di seguito indicate:

- Zona urbanistica UC.3
- Zona urbanistica TB.2
- Ampliamento parcheggio – Zona UF.2

Vista la "Indagine geologica, di pericolosità idrogeologica, idraulica e sismica", redatta nel maggio 2025 dal Dott. Geol. Stefano del Pulito.

Vista la DGR 118/25 che stabilisce che tra le opere pertinenziali ricadenti in zone di frana per le quali sono previsti studi di approfondimento elencati nella DGR 1232/17 rientrano "le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito";

Considerato che l'area denominata "Ampliamento parcheggio - Zona UF.2" ricade all'interno di una frana per scivolamento rotazionale e/o traslativo quiescente (vedi figure 1 e 2).

Esaminati gli studi di microzonazione sismica inerenti al comune di Parrano.

Considerato che le indagini di microzonazione sismica approvate nonché il contenuto del Piano regolatore generale del Comune di Parrano descrive le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato in quanto hanno tenuto conto di tutti gli studi ed indagini fatte dopo gli eventi sismici del 2016 e delle banche dati geotematiche del Servizio Geologico regionale.

SI RICHIENDE di integrare la documentazione trasmessa con l'esecuzione di uno studio di approfondimento, come stabilito dalla DGR 1232/17, per la variante "Ampliamento parcheggio - Zona UF.2".

**Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici.** Prot. n.0191942 del 14.10.2025. "Con la presente si comunica che, per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio, non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, così come riportato nei Rapporti Istruttori che si allegano.

#### **Sezione Pianificazione Assetto idraulico**

"Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, dall'analisi della documentazione trasmessa, si comunica che le aree interessate risultano essere ubicate al di fuori delle aree perimetrate per pericolosità e rischio idraulico dal vigente P.A.I., pertanto non risultano necessari approfondimenti dal punto di vista idraulico e nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Inoltre da quanto documentato non risultano previsioni all'interno di aree appartenenti al demanio idrico pertanto non risulta necessario il nulla osta ai sensi del RD 523/1904 e approfondimenti sotto l'aspetto idraulico".

**Provincia di Terni. Servizio Pianificazione Territoriale.** Prot.n.0191509 del 10.10.2025.

"Con riferimento alla nota di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 15.09.2025 ns. prot. n. 15065;

presa visione della documentazione consultabile al seguente link della Regione Umbria: <https://drive.google.com/drive/folders/1FbiXNJYs2H4XGexWDMdtMJsJGtFMF-X?usp=sharing>, dalla quale si evince che la procedura di variante riguarda la trasformazione e lo stralcio di alcune aree attualmente a destinazione residenziale, l'ampliamento di piccole aree destinate a servizi, oltre all'integrazione della rete sentieristica, alla riperimetrazione delle aree boscate e a modifiche normative;

riguardo agli aspetti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si fa presente quanto segue:

#### **Unità di Paesaggio**

Gli interventi di trasformazione previsti dalla variante ricadono all'interno dell'Unità di Paesaggio (UdP): 4Mp, Sub-Unità 4Mp2 "M.te Gabbione - M.te Giove - Parrano", in un ambito di riconosciuta valenza naturalistico ambientale e di forte interesse faunistico. L'UdP è prevalentemente naturale con funzione regolatrice degli equilibri del territorio provinciale, pertanto le trasformazioni devono essere compatibili con tale funzione. La Sub-Unità 4Mp2 presenta un'elevata diversità floristico-vegetazionale, si connota come area agricola con prevalentemente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario tradizionale ed è caratterizzata dal paesaggio rurale storico. L'indirizzo prevalente è quello del mantenimento e data l'alta valenza paesaggistica di questa sub-unità ogni trasformazione deve essere attentamente valutata e verificata con i contenuti delle Norme Tecniche e delle Scheda Normativa per Unità di Paesaggio del PTCP.

Tutela dei beni paesaggistici – D. Lgs. 42/2004

Le aree di intervento risultano contermini, o comunque potrebbero entrare in relazione di visibilità, con l'area soggetta a vincolo paesistico ambientale di cui all'art. 136 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 42/2004 "Torrente il Bagno", disciplinata dagli articoli 135 e 137 delle Norme di Attuazione del PTCP.

#### Sistemi del PTCP

Dall'analisi delle tavole del PTCP gli interventi si collocano in prossimità di una strada panoramica, per la quale la disciplina di riferimento è contenuta all'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP, e a margine di un'area soggetta a vincolo idrogeologico. L'intervento 2.3 "Ampliamento parcheggio – zona UF. 2" è interessato da un itinerario principale della sentieristica SETAP.

Si prende atto della riperimetrazione delle aree boscate, che dovrà comunque essere certificata dall'Agenzia Forestale Regionale, tuttavia si invita, secondo le indicazioni dell'art. 85 della L.R. 1/2015, a verificare e porre attenzione alla possibile interferenza dell'intervento 2.3 "Ampliamento parcheggio – zona UF. 2" e della limitrofa zona TB1, con un'area che, seppur non evidenziata nella specifica cartografia tematica, dalle foto aeree appare di fatto parzialmente boscata.

Considerata l'elevata diversità floristico-vegetazionale che si riscontra nella Sub-Unità di Paesaggio 4 Mp2, è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 123 delle Norme di Attuazione del PTCP e dall'art. 83 della L.R. 1/2015.

In merito a quanto disciplinato al punto 9 dell'articolo 7 delle NTA-S "Infrastrutture stradali", si ritiene opportuno estendere le verifiche per l'inserimento nel paesaggio anche ad interventi per tratti inferiori a 500 metri.

Si segnala infine che nella Relazione generale e nel Rapporto ambientale viene fatto riferimento all'introduzione di una limitazione alla realizzazione di impianti eolici con altezza superiore rispettivamente a 18 e 30 metri, di cui non vi è traccia nelle Norme tecniche, dove è invece previsto il divieto di installazione di impianti eolici fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Umbria. In ogni caso, qualora sia ammissibile la realizzazione di qualsiasi eventuale nuovo intervento di produzione energetica da fonti rinnovabili, si invita a richiamare quanto previsto dall'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP che prevede per interventi di modifica dello stato dei luoghi una verifica rispetto al loro inserimento nel paesaggio e una localizzazione tale da non compromettere la visione stessa del paesaggio."

#### Azienda U.S.L. n .2. Prot.n.0192999 del 14.10.2025.

"Vista la richiesta pervenuta dal Dirigente del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Direzione Regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile relative all'oggetto, in atti di questa Azienda al protocollo n.0205857 del 16.09.2026.

Presi visione degli elaborati tecnici relativi alla Variante e rilevato che non sussistono ulteriori rischi per la salute umana rispetto a quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente, per quanto di competenza, non si ritiene necessario assoggettare a VAS la Variante parziale al vigente PRG (parte strutturale e parte operativa) in oggetto."

#### Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette,

#### bonifica e irrigazione. Prot.n.0205722 del 30.10.2025.

"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec prot.n. 35687-2025, vista la DGR n.2003-2005 di approvazione della Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU), considerato che parte delle aree interessate dal Piano attuativo è classificata ai fini della Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) "Unità Regionali di Connessione: Connettività", per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 art.n.81 e art.n.82 si esprime parere favorevole a condizione che:

- le aree di parcheggio previste vengano realizzate utilizzando tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno e vengano messe a dimora individui arborei in un numero minimo di 1 ogni 2 posti macchina;
- nelle aree destinate a verde e nei parcheggi le specie di individui arborei dovranno essere individuate tra quelle dell'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti,

- *le specie arbustive da inserire nell'area verde dovranno essere scelte tra quelle autoctone e coerenti con le fitocenosi presenti.”*

**ARPA Umbria** Prot. n. 0218659 del 10.11.2025.

*“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta e le successive integrazioni trasmesse, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi.”*

**A.U.R.I. Umbria.** Prot. n. 0223854 del 17.11.2025.

*“La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 172260 del 15/09/2025, acquisita al prot. n. 8186 del 15/09/2025 e seguenti, relativamente a quanto in oggetto.*

*Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.*

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. come recepito nel Regolamento AURI “Linee guida interventi ad elevato carico urbanistico”, approvato con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10/03/2021, allegato altresì alla Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 12 del 25/10/2022, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione.*

*Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2024-2029, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 17 del 16/10/2024.*

*Ciò premesso si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII spa, gestore del servizio idrico integrato del 14/11/2025, acquisito al prot. AURI prot. n. 10718 del 17/11/2025, che non rilevano interferenze dell'intervento proposto con gli impianti di acquedotto e fognatura in gestione, alla cui lettura si rimanda per i dettagli del caso.*

### **Aspetti idrici e fognari**

- *A seguito dell'incontro effettuato il 17/09/2025 con i geometri del comune di Parrano ed il nostro Tecnico Belli, si è riscontrato che le zone di interesse dove dobbiamo dare il nostro parere sono solamente le aree dove viene cambiata la zona Urbanistica DA UC2 A UC3. Pertanto si allega la planimetria del tracciato della condotta idrica in prossimità di tali zone, che consiste in una tubazione PEAD 75 PN 16, ubicata nella parte destra della strada provinciale direzione Parrano.*
- *dopo aver esaminato la documentazione allegata, nulla osta per quanto concerne la rete fognaria ed il sistema depurativo in quanto le aree interessate dalle modifiche del PRG risultano servite sia da rete fognaria che da nuovo impianto di depurazione centralizzato realizzato nel 2021.”*

**Rilevato** che con nota prot. n.0179340 del 25.09.2025 e nota prot. n.0183984 del 01.10.2025 sono state richieste alcune integrazioni documentali da parte dell'autorità competente relative rispettivamente alle note n. 0177716 del 23.09.2025 del Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana e n. 0183530 del 01.10.2025 del Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive.

Con nota prot. n. 0209276 del 04.11.2025 il Comune di Parrano ha trasmesso la documentazione integrativa e presentato chiarimenti.

L'autorità competente ha provveduto all'invio della documentazione ricevuta con nota n. 0209502 del 05.11.2025 per ricevere i pareri di competenza dei soggetti competenti ambientali.

A seguito delle integrazioni ricevute sono pervenuti i seguenti pareri finali:

**AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbria.** Prot.n.0223554 del 17.11.2025.

*“Premesso che:*

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/201 questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”;
- con Decreto A.U. n°. 7 del 17/01/2025, è stato nominato il sottoscritto quale Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali.
- Con Decreto A.U. n. 36 del 06/02/2025 è stato nominato il sottoscritto quale Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle Conferenze dei Servizi convocate dalla Regione Umbria.

*Vista l’istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:*

*Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:*

- la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d’attuazione n° 7/2002 s.m.i.;

*È stata analizzata la documentazione presente nel link della nota della Regione Umbria di indizione della Conferenza di Servizi in oggetto e quella allegata alla nota regionale prot. n. 2025-0209502 del 05/11/2025 acquisita al prot. n. 56061/2025 del 05/11/2025 e quella trasmessa dal Comune di Parrano e recepita al prot. n. 52750/2025 del 20/10/2025;*

*Il processo di VAS riguarda la variante parziale al vigente PRG PS e PRG PO ai sensi dell’art.32 comma 4 della L.R.1/2015 nel Comune di Parrano;*

*Considerato che:*

- *Si è proceduto all’aggiornamento del perimetro delle aree boscate elaborando una cartografia di “Massima” dei limiti delle aree boscate, partendo dal precedente elaborato in corso di validità e verificando come l’abbandono dei territori ha permesso l’instaurarsi di vegetazione forestale pioniera con contestuale avanzamento del bosco; in questa analisi si sono riscontrati scostamenti;*
- *La legge Regionale n. 28/2001 s.m.i art. 5 ed il suo regolamento di attuazione n. 07/2002 s.m.i art. 3, definiscono il bosco;*
- *Nel rapporto preliminare, vengono riportati i vari livelli di tutela PUT e PTCP; la tutela del patrimonio naturale che include aree boschive. “...La salvaguardia dell’ambiente è essenziale per garantire che le nuove attività economiche e residenziali possano svilupparsi in modo equilibrato, senza compromettere la bellezza e la vitalità del paesaggio. La protezione della biodiversità, la conservazione delle risorse, il mantenimento dei paesaggi rurali e la prevenzione del consumo di suolo sono aspetti imprescindibili di questa variante, che intende rispondere alle esigenze di sviluppo senza sacrificare l’integrità ecologica del territorio...”*
- *La DGR 1106/2021 di modifica ed integrazione della DGR 1098/2005: “Definizione delle modalità per le varianti agli strumenti urbanistici generali concernenti la individuazione delle aree boscate” prevede la possibilità da parte di Comuni e Province di avvalersi di AFoR ai fini dell’esplicitamento di eventuali accertamenti tecnici” per possibili verifiche anche successivamente all’approvazione del PRG.*

*Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., Si propone il seguente parere: ritenere che la variante parziale al vigente PRG PS e PRG PO del Comune di Parrano di cui all’oggetto non debba essere soggetto a VAS, perché si reputa di impatto non significativo sull’ambiente se effettuata nel rispetto delle vigenti normative. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.”*

**Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana.**  
Prot.n.0226874 del 20.11.2025.

*“Vista la nota regionale prot. n. 172260 del 15.09.2025 con la quale il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile ha comunicato l’avvio del procedimento per l’istanza in oggetto, e contestualmente ha convocato Conferenza di Servizi interna semplificata finalizzata alla acquisizione del parere dello scrivente Servizio, nonché la successiva nota di integrazione documentale prot. 209502 del 05.11.2025.*

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso al link indicato nelle note sopra richiamate.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica", della Sezione "Qualità del paesaggio regionale", della Sezione "Tutela dei beni paesaggistici".

### **Sezione Urbanistica.**

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda una variante parziale al PRG parte Strutturale e parte Operativa del Comune di Parrano.

Per quanto esaminato la proposta di modifica al PRG riguarda modifiche delle attuali destinazioni di zona e/o ampliamenti di pianificazioni esistenti e modifica delle NTA.

Con particolare riferimento al PRG parte Strutturale, le modifiche apportate sono le seguenti:

1) nell'insediamento urbano di Parrano per una parte di una zona attualmente classificata UC.2

Nuova edificazione, area residenziale di nuova edificazione, si propone la classificazione UC.3

Nuova edificazione, area residenziale di nuova edificazione per Edilizia Residenziale Sociale,

l'area interessata ha una superficie 9.153 mq;

2) in prossimità dell'insediamento urbano di Cantone si propone di eliminare la zona a destinazione TB2 Aree turistico-produttive di completamento. L'area torna agricola con la specifica classificazione RP.1 Aree rurali con prevalente funzione ambientale e paesaggistica;

3) l'area cimiteriale di Parrano, è attualmente individuata con la classificazione UV.4 Sistema delle aree a servizio degli insediamenti urbani, si propone l'ampliamento di mq 4.781 con la modifica dell'attuale zona RP.2 Aree rurali con prevalente funzione ambientale paesaggistica;

4) integrazione dell'attuale rete sentieristica individuata dal PRG vigente con l'aggiunta di alcuni tracciati finalizzati ad una maggiore fruibilità del "Il Cammino delle terre Custodi";

5) aggiornamento della perimetrazione delle aree boscate;

6) modifica delle NTA finalizzate a:

- estendere le destinazioni d'uso compatibili con le macroaree UV Sistema delle aree a servizio degli insediamenti urbani (comprendenti anche le aree UF zone destinate a servizi pubblici, privati e misti), a supporto della rete sentieristica;
- semplificare l'attuazione di interventi minori stralciando la previsione dello strumento attuativo attualmente previsto denominato "Progetto Unitario", non contemplato dal RR 2/2015 e dalla LR 1/2015;
- una maggiore tutela ambientale, in particolare con riferimento alle disposizioni previste dal Piano di gestione approvato con DGR n 792 del 03.07.2012 per il comprensorio MR.2 Sic Bagno Minerale di Parrano e all'introduzione del divieto di impianti eolici e mini eolici in attesa che la procedura di adozione del PaUEr sia conclusa.

Le proposte di variante al PRG parte Strutturale sopra descritte comportano le corrispettive modifiche al PRG parte Operativa.

Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, non rileva elementi di criticità della proposta avanzata, nel rispetto di quanto segue:

La variante dovrà essere presentata in conformità all'art. 32 comma 4 della L.R. 1/2015, specificando, per le modifiche proposte, la norma applicata. Dovrà essere acquisito preventivo parere ASL in merito alla modifica dell'area cimiteriale, nel rispetto delle normative vigenti. Ogni modifica proposta, che dovrà essere corredata di stato vigente e stato variato, dovrà essere ricondotta alle lettere del comma 4 dell'art. 32. In particolare se trattasi di declassificazioni sarà la lettera m), variazioni delle destinazioni lettera b) e lettera a) della L.R. 1/2015, se vengono individuate nuove aree edificabili attualmente agricole, che dovranno essere compensate. Il Comune infatti dovrà verificare quanto previsto circa modifiche non superiore al 10% in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie, nel rispetto delle previsioni complessive del PRG medesimo.

La proposta di variante, oltre al quadro generale territoriale (stato del PRG strutturale vigente e Variante), dovrà consentire l'esame dettagliato delle singole proposte con l'indicazione dello stato attuale e modificato.

Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

Le modifiche delle aree boscate dovranno acquisire la certificazione dell'AFOR ai sensi della DGR 1106/2021.

Per le modifiche delle NTA si dovrà fare riferimento al PRG parte Strutturale e Operativa con l'indicazione dell'articolo e della parte variata.

### **Sezione Qualità del paesaggio regionale**

La variante del procedimento in oggetto è motivata da una ridistribuzione e parziale ridimensionamento e delle previsioni dello strumento urbanistico vigente. Le proposte di variazione non comportano uso di suolo. Tutte le previsioni andranno a modificare macro ambiti già individuati dal Vigente Piano Regolatore, non comportando la realizzazione di nuove aree insediative. In sintesi le azioni intraprese si possono riassumere in:

- Nuova Zona UC.3: Variazione di una porzione dell'attuale Zona UC.2 – Aree residenziali di nuova edificazione, in Zona UC.3 – Aree residenziali di nuova edificazione per Edilizia Residenziale Sociale, nuovo ambito territoriale delle funzioni urbane destinato alla costruzione di modelli abitativi innovativi (Nuova Zona UC.3: 9'153,00 mq);
- Stralcio della Zona TB.2 in Località Cantone (Stralcio Zona TB.2: 35'943,00 mq);
- Ampliamento Zona UF.6 (superficie ante-operam 3'888,00 mq; superficie post-operam 9'103,00 mq);
- Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:
  - Eliminazione dello strumento attuativo denominato "Progetto Unitario" riportato dalle norme di piano attualmente vigenti, non previsto dal Regolamento Regionale del 18 Febbraio 2015 n°2, dalla Legge Regionale n°1 del 21 Gennaio 2015. Allineamento delle norme tecniche al Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015n°2;
  - Potenziamento delle modalità attuative delle Macrozone UF, tramite l'incremento delle destinazioni d'uso compatibili;
  - Inserimento di ulteriori rimandi alle norme di tutela e disciplina del Sito di Interesse Comunitario, variazione finalizzata al perseguimento di un ulteriore livello di tutela assegnato all'Ambito Territoriale RN - Zone naturali protette o tutelate;
  - Inserimento di limitazioni alla realizzazione di impianti Eolici all'interno del territorio comunale.
  - Individuazione di nuovi sentieri escursionistici ad integrazione di quelli già riportati dal piano vigente, finalizzati al completamento del Cammino delle Terre Custodi.

Con la variante di piano proposta s'introducono ulteriori disposizioni di tutela indirizzate al Comprensorio MR.2: S.I.C. Bagno Minerale di Parrano, e con limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti eolici con altezza superiore ai 30 mt, e s'intende implementare un ulteriore livello di protezione per la fauna locale, in coerenza con le normative del sistema di protezione faunistico. In sintesi s'intende recepire il Piano di Gestione approvato con DGR n° 792 del 03/07/2012 avente per oggetto Rete Natura 2000 – Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SICIT5220001 "Bagno Minerale di Parrano", che rimanda ai criteri stabiliti dalla direttiva "Habitat". In tal modo si vuole limitare l'attuazione di interventi speculativi che possano compromettere gli habitat e le specie per le quali il SIC è stato istituito. Ma non solo, in tale area individuata all'art.16 del PUT come Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche, sono previste misure di tutela e vengono limitate alcune attività per la forte valenza geologica, naturalistica ed ambientale.

L'intero territorio comunale di Parrano ricade infatti all'interno del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.), ambito istituito dalla Regione Umbria con l.r. del 29\10\1999 n.29 "Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale Monte Peglia e Selva Di Meana, che presenta oltre alla pregevole compagine vegetazionale e formazioni forestali, in gran parte di proprietà demaniale, pure substrati geologici di diverse origini, età e natura. Infatti, proprio in una Zona limitata di San Venanzo, vi è la presenza di lave e piroclasti di un antico sito eruttivo, che attribuiscono all'area l'accezione di parco vulcanologico.

Da un punto di vista di sostenibilità paesaggistica e ambientale della variante, per quanto riguarda gli ampliamenti previsti, si deve avere l'attenzione di contenere al massimo gli scavi e rinterri al fine di preservare il più possibile la morfologia dei suoli. Favorire il drenaggio delle acque e porre attenzione nell'adoperare laddove possibile, pavimentazioni di tipo permeabile ad uso dei parcheggi delle aree comuni.

Per quanto concerne l'implementazione dei sentieri escursionistici bisognerà avere cure di renderli fruibili, riconoscibili e in stretta connessione alla sentieristica regionale già esistente.

### **Sezione Tutela dei beni paesaggistici**

Visto il Piano Paesaggistico regionale Volume 1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive", pre-adottato con D.G.R. 43/2012 e s.m.i.;

Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Terni, tuttora vigente anche ai sensi dell'art. 262 della L.R. 1/2015, per ciò che attiene alla relativa disciplina paesaggistica; Vista inoltre la "STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'UMBRIA", approvata con D.G.R. n. 174 del 22/02/2023 che persegue, in riferimento agli aspetti paesaggistici, i seguenti obiettivi:

#### **AREA PIANETA:**

- assicurare la sostenibilità delle scelte di governo del territorio e uso del suolo ovvero contrastare il consumo di nuovo suolo e privilegiare interventi che riguardano la riqualificazione e la rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti ponendo in essere per così dire "processi di desprawling"; rispetto a questo obiettivo occorre quindi verificare e comprendere la reale sostenibilità di nuove proposte di consumo di suolo, attivare processi di deimpermeabilizzazione dei tessuti urbani, favorendo la penetrazione del verde periurbano, da tutelare e mantenere, nel tessuto edilizio, favorendo la connessione, la continuità dei sistemi verdi a vantaggio della qualità della vita, della regolazione della temperatura, della mitigazione dei fenomeni di allagamento ed inondazioni sempre più frequenti;
- tutelare la biodiversità, gli ecosistemi, le risorse genetiche autoctone;
- promuovere la tutela e la fruizione sostenibile del paesaggio e del patrimonio culturale; nella pianificazione territoriale quindi occorre sviluppare e intensificare la tutela e valorizzazione degli elementi identitari regionali, in termini di paesaggio e di beni culturali. Tra i principi fondamentali della Tutela del Paesaggio vi è il contenimento del consumo di suolo, il riuso del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni contermini, prediligendo il metodo della copianificazione

#### **AREA PROSPERITÀ:**

- Promuovere l'agricoltura sostenibile che implica un'attenzione particolare alla tutela dei paesaggi agro-forestali, dell'agro-biodiversità e degli habitat naturali e semi-naturali e di tutte le risorse naturali;
- Sostenere e favorire un sistema della mobilità più sostenibile.

#### **Preso atto che:**

- la Variante in oggetto apporta modifiche sia alla parte Strutturale che a quella Operativa del vigente PRG del Comune di Parrano (TR) ed è costituita dai seguenti elaborati:

R1 RELAZIONE GENERALE;

R2 RAPPORTO PRELIMINARE;

R3 INDAGINE GEOLOGICA;

R4 AGGIORNAMENTO PERIMETRAZIONE AREE BOSCATE;

A1 UC3.01 - NUOVA ZONA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - LINEE GUIDA;

A2 UC3.02 - NUOVA ZONA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE –

APPROFONDIMENTI GRAFICI;

A3 UC3.03 - NUOVA ZONA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE – VERIFICA

GEOLOGICA;

A4 TB2.01 - ELIMINAZIONE ZONA TB.2 - APPROFONDIMENTI GRAFICI;

A5 TB2.02 - ELIMINAZIONE ZONA TB.2 - VERIFICA GEOLOGICA;

A6 UF2.01 - AMPLIAMENTO ZONA UF.2 - APPROFONDIMENTI GRAFICI;

A7 UF2.02 - AMPLIAMENTO ZONA UF.2 - VERIFICA GEOLOGICA;

A8 UF6.01 - AMPLIAMENTO ZONA UF.6 - APPROFONDIMENTI GRAFICI;

A9 UF6.02 - AMPLIAMENTO ZONA UF.6 - VERIFICA GEOLOGICA;

TPO.1 PRG PARTE OPERATIVA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE –

NORD;

TPO.2 PRG PARTE OPERATIVA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – SUD;

TPO.3 PRG PARTE OPERATIVA - ZONIZZAZIONE AREE URBANE;

NTA.O PRG PARTE OPERATIVA - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;

TPS.2 PRG PARTE STRUTTURALE- CARTA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE;

TPS.5 PRG PARTE STRUTTURALE- ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - BASE CTR;

TPS.6 PRG PARTE STRUTTURALE- ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – BASE CATASTALE;

TPS.7a PRG PARTE STRUTTURALE- AREE BOSCARIE;

TPS.7b PRG PARTE STRUTTURALE- AREE BOSCARIE SOVRAPPOSIZIONE;

TPS.9 PRG PARTE STRUTTURALE- CARTA DELL'IDONEITÀ GEOLOGICO-AMBIENTALE E IDRAULICA;

NTA.S PRG PARTE STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;

MATR. MATRICE ZONING;

- la medesima variante prevede le seguenti modifiche parziali al PRG:

- a) la trasformazione di una porzione della Zona Urbanistica UC.2 – Aree residenziali di nuova edificazione in Zona Urbanistica UC.3 – Zona di espansione residenziale per Edilizia Sociale, finalizzata alla costruzione di modelli abitativi innovativi. La modifica interesserà un'area di 9.153,00 mq, suddivisa in due sottozone UC.3a e UC.3b rispettivamente di 6.951,00 mq e 2.202,00 mq, situate lungo il lato NORD-EST del centro abitato di Parrano all'interno del Comprensorio MU (macrozona urbana) n. 4. All'interno della UC.3 l'indice fondiario passerà da 0,27 a 0,297 mq/mq, l'indice di copertura passerà da 0,40% a 0,44%, e l'altezza massima passerà da 6,5 mt a 7,15 mt (l'incremento delle quantità edificatorie non supererà pertanto il 10% rispetto ai parametri vigenti);
- b) stralcio della Zona TB (turistica di completamento) n. 2, compresa nella perimetrazione del Comprensorio MU.5 in prossimità dell'Insieme Urbano di Cantone; la zona stralciata sarà riaccorpata alla contigua area agricola;
- c) ampliamento della zona UF.2 presso la Chiesa Madonna delle Grazie a Parrano, su un'area a prato verso nord, attualmente individuata come TB.1, al fine di ampliare il parcheggio esistente per una superficie di mq. 2.383; si avrà così un incremento della superficie della macrozona UF.2 comunque inferiore al 10% con pari decremento della contigua zona TB.1;
- d) ampliamento della zona a servizi esistenti denominata UF.6, attualmente comprendente un'area di mq 3.888 all'interno della quale è localizzato il cimitero comunale, a cui si affiancheranno due nuove sottozone denominate rispettivamente UF.6b, con superficie pari a mq. 1.509, e UF.6c, con superficie pari mq. 3.272, attualmente ricadenti in zona agricola. Tale variante mira a soddisfare specifiche esigenze dell'Amministrazione Comunale in termini di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività logistiche, manutentive e organizzative connesse alla gestione del territorio comunale;
- e) modifica delle Norme Tecniche di attuazione cancellando lo strumento attuativo denominato "progetto unitario" e rimandando agli strumenti attuativi previsti dal Regolamento regionale 2/2015 (Piano Attuativo o attuazione diretta condizionata);
- f) potenziamento del progetto "Il Cammino delle Terre Custodi", promosso dai comuni di Parrano e San Venanzo, mediante la previsione di due nuovi tratti di sentieri escursionistici; il primo tratto è localizzato in prossimità del centro abitato di Parrano, in Località Contrada Casali, e si ricollega al tracciato che prosegue verso le località di Spereto e Cantone. Il secondo tratto è invece situato in prossimità del centro abitato di Cantone, e consente di raggiungere il Bosco dell'Elmo, per poi proseguire in direzione del Monte Peglia in direzione San Venanzo;
- g) previsione nelle NTA, tra le destinazioni d'uso ammissibili per le Macrozone UF (per servizi sia privati che pubblici) anche dei seguenti: "Servizi destinati alla tutela del patrimonio naturale esistente, allo studio all'osservazione ed alla divulgazione della

- flora e della fauna, alla promozione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali, alla ricettività all'aria aperta con finalità culturali, di istruzione, di igiene ambientale, e ogni altro servizio di supporto all'attività escursionistica”;
- h) norme di maggiore tutela per il SIC Bagno Minerale di Parrano, che fanno riferimento Deliberazione della Giunta Regionale n° 792 del 03/07/2012, avente per oggetto Rete Natura 2000 – Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SICIT5220001 “Bagno Minerale di Parrano”, che ai criteri generali stabiliti dalla Direttiva "Habitat" a tutela degli habitat e delle specie per le quali il SIC è stato istituito, che alle disposizioni previste dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con particolare all'art.128 - Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale ed Aree di particolare interesse naturalistico - ambientale e, ove più restrittive, alle prescrizioni previste per la Zona RN.1 e le norme del Regolamento dell'A.N.P. “Elmo – Melonta” valevoli per la Zona C “di protezione”.
  - i) Introduzione di nuove norme che limitano la realizzazione di impianti eolici con altezza superiore ai 18 mt. fino alla approvazione da parte della Regione Umbria della individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili. È fatto quindi divieto di installazione di impianti eolici e mini eolici all'interno dell'intero territorio comunale in attesa del completamento dell'iter di Approvazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Umbria – PaUEr.
  - j) Aggiornamento della perimetrazione delle aree boscate, redatto da professionista competente (Dottore Forestale), secondo i criteri di cui all' art. 4 della L.R. 28/2001.

Evidenziato che:

Rapporto con aree soggette a vincolo paesaggistico:

- da quanto si evince dalla Relazione sull'aggiornamento dei perimetri delle aree boscate le modifiche effettuate sarebbero riconducibili a fenomeni di abbandono di territori marginali che permettono l'instaurarsi di vegetazione pioniera e forestale e conseguente avanzamento del bosco. Pertanto le modifiche apportate dovrebbero essere tutte in ampliamento rispetto alle precedenti perimetrazioni, mentre, nella tavola TPS7b, in cui è riportata la sovrapposizione tra le perimetrazioni vigenti e quelle in variante, si apprezzano aree più o meno estese che corrispondono a superfici precedentemente identificate come bosco e che non risultano più tali nell'ambito della presente variante. Si ritiene a tal merito opportuno che il Rapporto ambientale preliminare allegato alla presente variante dovrebbe dare conto specificatamente delle superfici di aree boscate che nella variante non risultano più tali, esplicitandone le motivazioni;
- si rileva che i due nuovi tratti di sentieri escursionistici previsti dalla presente variante intercettano aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 42/2004 (relative al torrente Chiani e relative fasce di rispetto di 150 metri da ciascun argine o ciglio di sponda) e di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) D. Lgs. 42/2004 (aree boscate); nel Rapporto ambientale preliminare non viene esplicitamente analizzato l'impatto di tali specifiche previsioni (opere previste per la realizzazione dei suddetti due nuovi tratti di sentieri) sui beni paesaggistici interessati;

Rapporto con il PTCP della Provincia di Terni

Le previsioni della Variante ricadono nella Unità di Paesaggio 4Mp2 “M.te Gabbione - M.te Giove – Parrano” del PTCP di Terni che si connota come “Area agricola con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario tradizionale” con, al suo interno, anche “aree ad elevata produttività” (vigneti e oliveti specializzati).

Rapporto con gli obiettivi della “STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'UMBRIA” (attivare processi di de-impermeabilizzazione dei tessuti urbani, favorendo la penetrazione del verde periurbano, da tutelare e mantenere, favorire la connessione, la continuità dei sistemi verdi a vantaggio della qualità della vita, della regolazione della temperatura, della mitigazione dei fenomeni di allagamento ed inondazioni):

- nel Rapporto ambientale preliminare si dichiara che le previsioni della presente variante non comportano consumo di nuovo suolo libero, ad eccezione dell'ampliamento della zona UF.6, che prevede un incremento della Macrozona UF pari a 5.215,00 mq. occupando aree

attualmente agricole, sui cui bordi sono presenti aree boscate e che si caratterizza attualmente come prato alberato. Non viene invece evidenziato che anche l'ampliamento della zona UF.2, presso la Chiesa Madonna delle Grazie a Parrano, comporta presumibilmente l'impermeabilizzazione di un'area attualmente a prato naturale che verrà utilizzata come parcheggio;

- in corrispondenza del limite sud-est della prevista nuova Zona UC.3 per Edilizia Residenziale Sociale (ricavata su parte della vigente Zona UC.2 – Aree residenziali di nuova edificazione) è presente un doppio filare di alberi e alcune alberature isolate che - nel rispetto dell'obiettivo della STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'UMBRIA di favorire la connessione e la continuità dei sistemi verdi periurbani anche all'interno dei tessuti edilizi - dovrebbero essere salvaguardate dalle trasformazioni previste nella zona UC.3.

#### CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra evidenziato, per quanto di competenza della Sezione tutela dei beni paesaggistici del Servizio si ritiene che la Variante al PRG di Parrano in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di VAS subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) Aggiornamento dei perimetri delle aree boscate: il Rapporto ambientale preliminare e la Relazione sull'Aggiornamento della perimetrazione delle aree boscate diano conto anche delle modifiche in riduzione (ovvero delle superfici di aree boscate che nella variante non risultano più tali) esplicitandone le motivazioni;

b) Previsione di due nuovi tratti di sentieri escursionistici (il primo tratto localizzato in prossimità del centro abitato di Parrano, in Località Contrada Casali, che si ricollega al tracciato che prosegue verso le località di Spereto e Cantone; il secondo tratto situato in prossimità del centro abitato di Cantone, che consente di raggiungere il Bosco dell'Elmo, per poi proseguire in direzione del Monte Peglia in direzione San Venanzo): tali tratti di nuova previsione dovrebbero essere graficamente distinti nella tavola TPS2 appunto come nuovi tratti di sentieri escursionistici. Nel Rapporto ambientale preliminare dovrebbero essere evidenziate le interferenze tra tali nuovi tratti di sentiero con aree boscate, corsi d'acqua e relative fasce di rispetto. Le Norme tecniche di attuazione, sia della parte strutturale che della parte operativa e, specificatamente, il paragrafo 12 della Appendice di tali NTA relativa a "Percorsi storici e punti di vista panoramici" dovrebbe essere riferito anche ai percorsi escursionistici e dovrebbe contenere congrue modalità di realizzazione dei due nuovi tratti di sentieri escursionistici che ne garantiscano il minimo impatto paesaggistico (realizzazione dei sentieri su viabilità esistente con sistemazione del fondo permeabile in terra battuta o ghiaia; minimizzazione degli scavi e riporti e salvaguardia della vegetazione e dei corsi d'acqua presenti nelle aree interessate dai nuovi tracciati).

Inoltre, coerentemente con gli obiettivi della STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'UMBRIA, volti ad attivare processi di de-impermeabilizzazione dei tessuti urbani e a favorire la connessione e la continuità dei sistemi verdi periurbani anche all'interno dei tessuti edilizi, si suggeriscono le seguenti verifiche e integrazioni:

- le NTA della Variante Parte operativa, per le due nuove sottozone denominate rispettivamente UF.6b e UF.6c, attualmente ricadenti in zona agricola e destinate dalla Variante ad attrezzature del Comune, dovrebbero prevedere:
  - a) la tutela dell'area boscata e dei filari di alberi presenti sui margini est e nord di tali zone;
  - b) la massima limitazione dell'altezza delle eventuali strutture di deposito da realizzare al loro interno;
  - c) la conservazione della massima permeabilità delle aree;
- Dalla Zona UC.3 per Edilizia Residenziale Sociale prevista a Parrano dovrebbe essere deperimettrata tutta la fascia posta sul suo margine sud-est interessata un doppio filare di alberi e alcune alberature isolate, in modo che la stessa fascia sia tutelata dagli interventi di trasformazione edilizia previsti all'interno della medesima Zona UC.3.
- Analogamente, nelle NTA della Variante parte Operativa, per l'ampliamento del parcheggio e della zona UF.2 presso la Chiesa Madonna delle Grazie a Parrano, dovrebbero essere previste sistemazioni dell'area a parcheggio in ampliamento con fondo permeabile (sterrati inerbiti, grigliati in calcestruzzo inerbiti, masselli porosi ecc.) nonché la tutela dell'area boscata presente sul margine est di tale area".

## **CONCLUSIONI ISTRUTTORIE**

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati alcuni problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la realizzazione della variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
  - carattere cumulativo degli impatti;
  - natura transfrontaliera degli impatti;
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che la proposta di variante dovrà prevedere:

### **Aspetti geologici**

- l'area denominata "Ampliamento parcheggio - Zona UF.2" ricade all'interno di una frana per scivolamento rotazionale e/o traslativo quiescente, pertanto dovrà essere stralciata dalla variante;

### **Aspetti urbanistici**

- le modifiche delle aree boscate e/o la loro riperimetrazione dovranno acquisire la certificazione dell'AFOR ai sensi della DGR 1106/2021;
- la variante dovrà essere presentata in conformità all'art. 32 comma 4 della L.R. 1/2015, specificando, per le modifiche proposte, la norma applicata;
- dovrà essere acquisito preventivo parere ASL in merito alla modifica dell'area cimiteriale, nel rispetto delle normative vigenti;
- ogni modifica proposta, che dovrà essere corredata di stato vigente e stato variato, dovrà essere ricondotta alle lettere del comma 4 dell'art. 32. In particolare se trattasi di declassificazioni sarà la lettera m), variazioni delle destinazioni lettera b) e lettera a) della L.R. 1/2015, se vengono individuate nuove aree edificabili attualmente agricole, che dovranno essere compensate;
- il Comune dovrà verificare quanto previsto circa modifiche non superiore al 10% in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie, nel rispetto delle previsioni complessive del PRG medesimo;
- la proposta di variante, oltre al quadro generale territoriale (stato del PRG strutturale vigente e Variante), dovrà consentire l'esame dettagliato delle singole proposte con l'indicazione dello stato attuale e modificato;
- il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;
- per le modifiche delle NTA si dovrà fare riferimento al PRG parte Strutturale e Operativa con l'indicazione dell'articolo e della parte variata;

### **Aspetti paesaggistici**

- dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di intervento che risultano contermini, o che potrebbero entrare in relazione di visibilità, con l'area soggetta a vincolo paesistico ambientale di cui all'art. 136 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 42/2004 "Torrente il Bagno", disciplinata dagli articoli 135 e 137 delle Norme di Attuazione del PTCP;
- Dall'analisi delle tavole del PTCP gli interventi si collocano in prossimità di una strada panoramica, per la quale la disciplina di riferimento è contenuta all'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP, e a margine di un'area soggetta a vincolo idrogeologico;

- Considerata l'elevata diversità floristico-vegetazionale che si riscontra nella Sub-Unità di Paesaggio 4 Mp2, è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 123 delle Norme di Attuazione del PTCP e dall'art. 83 della L.R. 1/2015;
- In merito a quanto disciplinato al punto 9 dell'articolo 7 delle NTA-S "Infrastrutture stradali", si ritiene opportuno estendere le verifiche per l'inserimento nel paesaggio anche ad interventi per tratti inferiori a 500 metri;
- In ogni caso, qualora sia ammissibile la realizzazione di qualsiasi eventuale nuovo intervento di produzione energetica da fonti rinnovabili, si invita a richiamare quanto previsto dall'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP che prevede per interventi di modifica dello stato dei luoghi una verifica rispetto al loro inserimento nel paesaggio e una localizzazione tale da non compromettere la visione stessa del paesaggio;
- sentieri escursionistici:
  - i tratti di nuova previsione dovrebbero essere graficamente distinti nella tavola TPS2 come nuovi tratti di sentieri escursionistici;
  - si dovranno verificare le possibili interferenze tra i nuovi tratti di sentiero e la presenza di aree boscate, corsi d'acqua e relative fasce di rispetto;
  - le NTA, della parte strutturale e della parte operativa, specificatamente al paragrafo 12 della Appendice relativa a "Percorsi storici e punti di vista panoramici", dovranno essere riferite anche ai percorsi escursionistici e contenere le modalità di realizzazione dei due nuovi tratti di sentieri che ne garantiscano il minimo impatto paesaggistico:
    - realizzazione dei sentieri su viabilità esistente con sistemazione del fondo permeabile in terra battuta o ghiaia;
    - minimizzazione degli scavi e riporti e salvaguardia della vegetazione e dei corsi d'acqua presenti nelle aree interessate dai nuovi tracciati.
    - i sentieri dovranno avere caratteristiche di fruibilità, accessibilità e quindi essere riconoscibili e in stretta connessione alla sentieristica regionale già esistente;
- le NTA della Variante Parte operativa, per le due nuove sottozone denominate rispettivamente UF.6b e UF.6c, attualmente ricadenti in zona agricola e destinate dalla Variante ad attrezzature del Comune, dovrebbero prevedere:
  - la tutela dell'area boschata e dei filari di alberi presenti sui margini est e nord di tali zone;
  - la massima limitazione dell'altezza delle eventuali strutture di deposito da realizzare al loro interno;
  - la conservazione della massima permeabilità delle aree;
- dalla Zona UC.3 per Edilizia Residenziale Sociale, dovrà essere mantenuta la fascia verde posta al margine sud-est costituita da un doppio filare di alberi e alcune alberature isolate;
- si dovrà avere l'attenzione di contenere al massimo gli scavi e rinterri al fine di preservare il più possibile la morfologia dei suoli;
- si dovrà favorire il drenaggio delle acque e porre attenzione nell'adoperare, laddove possibile, pavimentazioni di tipo permeabile ad uso dei parcheggi delle aree comuni;

#### **Aspetti naturalistici**

- le aree di parcheggio previste vengano realizzate utilizzando tecniche che garantiscono la permeabilità del terreno e vengano messe a dimora individui arborei in un numero minimo di 1 ogni 2 posti macchina;
- nelle aree destinate a verde e nei parcheggi le specie di individui arborei dovranno essere individuate tra quelle dell'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti,
- le specie arbustive da inserire nell'area verde dovranno essere scelte tra quelle autoctone e coerenti con le fitocenosi presenti."

#### **Altri aspetti**

- Rilevato che nella Relazione generale e nel Rapporto ambientale viene fatto riferimento all'introduzione di una limitazione alla realizzazione di impianti eolici con altezza

superiore rispettivamente a 18 e 30 metri, mentre nelle Norme tecniche è previsto il divieto di installazione di impianti eolici fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale della Regione Umbria, si evidenzia che la competenza in materia di impianti da fonti rinnovabili non è in capo al Comune, e pertanto non è possibile prevedere limitazioni o divieti nella strumentazione urbanistica.

**Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile - DGR n. 174/2023**

Ai fini di acquisire gli elementi di sostenibilità alla variante e di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Parrano dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla *Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile* e monitorare in particolare:

- l'obiettivo n. 15 Ridurre il consumo di suolo;
- l'obiettivo n. 22 Promuovere e valorizzare il paesaggio;
- l'obiettivo n. 23 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la fruizione sostenibile.

Viene dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei sottoscrittori del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Perugia li 27/11/2025

L'istruttore  
Daniela Cavalieri